



COMUNE DI FILETTINO

Provincia di Frosinone

Largo Martino Filetico, 21 - 03010 FILETTINO (FR) - P.IVA e C.F.: 00291470607

Tel.: 0775.581832 - pec: protocollofilettino@pec.it - e-mail: protocollo@comunefilettino.it

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 16, D.LGS. N. 36/2023 PER LA SOLLECITAZIONE DEI PRIVATI A FARSI PROMOTORI DI INIZIATIVA, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DA SCI, DEI FABBRICATI E DELLE PISTE DELLA STAZIONE SCIISTICA DI FILETTINO IN LOCALITÀ CAMPO STAFFI E RELATIVI SERVIZI ANNESSI

Art. 1

Oggetto della Concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della "gestione e manutenzione degli impianti da sci, dei fabbricati e delle piste della stazione sciistica di Filettino località Campo Staffi e relativi servizi annessi", mediante la procedura di cui all'art. 193, comma 16, d.lgs. n. 36/2023, comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Comune presenti nella suddetta stazione sciistica. La concessione è relativa a tutti i periodi dell'anno, al fine di promuovere il turismo invernale ed estivo.

Art. 2

Descrizione degli impianti, dei beni e delle attrezzature

Gli impianti sciistici, i beni e le attrezzature in località Campo Staffi oggetto di Concessione, sono costituiti da:

- seggiovia triposto denominata "Anticotento";
- seggiovia biposto denominata "Ceraso";
- due tapis roulant;
- piste di discesa servite dai suddetti impianti;
- edificio adibito a garage sito presso la stazione di arrivo della vecchia seggiovia (fg. 45 part. 24 sub 1 e 2);
- edificio commerciale adibito a bar, sito presso la stazione di partenza della sciovia "Valle Emanuela" (fg. 14 part. 37);
- locale adibito come punto di primo soccorso;
- edificio prefabbricato in legno adibito a cassa centrale;
- 1 battipista mod. Prinoth Everest Power;
- 1 battipista mod. Prinoth T4;
- SKI bar;
- solarium;

- servizi igienici presenti in località Campo Staffi.

Quanto descritto viene affidato al Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3

Modalità e prescrizioni per l'utilizzo degli impianti, dei mezzi, ecc.

Nell'attività di utilizzo degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei locali, dei mezzi delle piste da sci e delle attrezzature, di cui sopra, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato prestazionale.

Gli impianti di risalita devono essere utilizzati ad uso primario per l'attività del trasporto di persone e sciatori per l'attività sportiva dello sci nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal Gestore ed approvate dall'Amministrazione Concedente.

Gli impianti di risalita dovranno essere dotati, a cura del Gestore, degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d'esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente, ferma la possibilità di utilizzo degli arredi, della segnaletica e delle attrezzature già in possesso del Concedente e/o già presenti presso la stazione sciistica.

L'impianto seggioviario, destinato al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovrà essere equipaggiato a cura del Gestore della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea e non in linea. Qualora il Gestore si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute accordi impegnativi in merito all'esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L'organizzazione, le prove pratiche e l'eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Gestore il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell'Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Gli impianti di risalita dovranno avere caratteristiche tali da ottimizzare e rendere sicure le operazioni di manutenzione e le procedure di imbarco, sbarco ed utilizzo dell'installazione, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Le stesse installazioni, a cura del Gestore, dovranno poi essere assoggettate a tutti i controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dalla vigente normativa tecnica, oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza.

Art. 4

Criteri di utilizzo degli impianti e limiti all'attività di gestione

Il Gestore, fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa per l'utilizzo ed apertura al pubblico esercizio degli impianti, potrà utilizzare gli stessi anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'opera, da quanto disposto dal presente Capitolato, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell'impianto stesso e della sicurezza persone.

La concessione è estesa a tutti i periodi dell'anno.

Il concessionario - ferma la possibilità di tenere discrezionalmente in esercizio gli impianti a chiusura della stagione sciistica - sarà comunque tenuto all'apertura degli stessi, al fine di favorire anche il turismo estivo, un massimo di due volte l'anno, su richiesta del Comune di Filettino. Le tariffe riservate all'utenza, in tal caso, dovranno essere concordate di volta in volta con il Concedente.

Il Gestore sarà tenuto, nei limiti delle particolari prescrizioni normative, a prevedere il trasporto degli sciatori a ridotta capacità motoria ed a ridotta capacità visiva, purché dotati di accompagnatore.

Il Gestore, per l'esercizio di pubblico trasporto degli impianti in oggetto, potrà disporre dell'uso delle piste e degli impianti di discesa esistenti e di quelli che eventualmente verranno realizzati per la durata della Concessione, i quali saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sugli impianti di risalita, con le sole limitazioni connesse alla sicurezza ed alla presenza di un sufficiente innevamento.

Il Gestore non potrà utilizzare o concedere gli impianti di risalita per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine della Località, del Comprensorio e del Comune. A tal proposito sarà cura del Gestore acquisire il preventivo assenso dell'Amministrazione Concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attività connessa alla pratica sportiva dello sci.

Il Gestore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:

- garantire l'assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge;
- garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l'efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
- provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura; in particolare è fatto divieto di depositare la legna, il materiale inerte, l'erba, il materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno all'immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza delle persone;
- garantire l'efficienza funzionale dell'installazione ed il decoro della stessa;
- garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali degli impianti per tutta la durata della concessione provvedendo ad eseguire, entro le scadenze fissate dalle normative vigenti e dalle Autorità di Controllo competenti, tutti gli adempimenti e tutte le prescrizioni necessarie per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell'installazione;
- garantire a proprie spese la presenza del Personale di esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti;
- garantire il rispetto dei contratti collettivo di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
- eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell'orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
- eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, per quanto possibile, al di fuori dell'orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
- garantire il servizio d'ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica sicurezza;
- stipulare polizze assicurative e quant'altro necessario al funzionamento degli impianti, delle strutture e dei mezzi e delle attrezzature;
- provvedere alla custodia dei fabbricati, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, alle spese di energia elettrica, di riscaldamento e telefoniche delle strutture e degli impianti dati in concessione.

sione, volturando a propria intestazione i relativi contratti di fornitura entro 15 giorni dalla stipula della concessione.

Art. 5

Gestione, manutenzione e pulizie

Il Gestore è obbligato ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese le revisioni generali degli impianti. Il Gestore si assume l'incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, delle apparecchiature elettriche, delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della Concessione i necessari livelli di sicurezza del sistema di trasporto in ottemperanza alle indicazioni normative vigenti, a garantire le perfette condizioni di efficienza e di regolarità del servizio di trasporto offerto, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi da pista.

Resta inteso che tutte le variazioni da apportare agli impianti di risalita che, a qualsiasi titolo, si rendano necessarie, sono a carico del Gestore che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo, a carico dell'Amministrazione Concedente.

Il Gestore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori di pulizia, di spalatura e battitura della neve lungo i percorsi d'accesso ed uscita dalle stazioni e nelle aree limitrofe alle stesse, funzionali per il regolare esercizio degli impianti ad eccezione del pubblico piazzale e dei parcheggi, se non rientranti nella proposta presentata.

In caso di precipitazioni nevose, durante l'orario di esercizio, salvo casi eccezionali che dovranno comunque essere giustificati, l'esercizio degli impianti non potrà essere sospeso e le vie di accesso e di uscita dalle stazioni, le banchine di imbarco e sbarco, le piste di accesso ed uscita, dovranno essere mantenute dal Personale in servizio in regola e conformi per un regolare e sicuro esercizio di trasporto.

In caso di precipitazioni nevose, salvo casi eccezionali in cui non può essere garantita la sicurezza degli utenti, il personale di esercizio della stazione dovrà anche provvedere con i mezzi idonei a mantenere sgombri da neve i sedili delle seggiole della seggiovia. Nel caso di abbondanti precipitazioni nevose, l'apertura degli impianti è soggetta al preventivo giudizio di assenza di rischio valanghe sull'area sciabile e dall'accessibilità delle piste servite. Il Gestore con propria responsabilità diretta, dovrà accertarsi preventivamente all'apertura al pubblico servizio degli impianti presso le Strutture, gli Enti o le Associazioni competenti, la situazione di percorribilità delle piste servite, quindi disporre l'apertura o la chiusura. Gli impianti, non potranno essere aperti al pubblico esercizio se le piste servite o se gli accessi alle aree sciabili del comprensorio non sono regolarmente aperti e sicuri; della presente limitazione all'esercizio degli impianti, il Gestore si assume la completa responsabilità diretta, tenendo sollevata l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi.

In caso di abbondanti precipitazioni nevose, salvo casi eccezionali in cui non può essere garantita la sicurezza degli utenti e del personale impiegato, il Gestore si obbliga a dotarsi del personale di supporto sufficiente per garantire la corretta apertura all'esercizio degli impianti.

Il Gestore si obbliga al pieno rispetto, con propria cura e spese, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, comprese le apparecchiature a questi connesse. Parimenti il Gestore, si obbliga al pieno rispetto, con propria cura e spese, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del Personale operante sull'installazione e dell'Utenza trasportata in regime di servizio di tra-

sporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80.

L'Amministrazione Concedente potrà eseguire accertamenti di propria iniziativa in qualunque momento; le risultanze di tali accertamenti da eseguirsi in contraddittorio tra l'Amministrazione Concedente ed il Gestore saranno trascritte in un apposito verbale. Sulla base dell'esito di dette risultanze, l'Amministrazione Concedente potrà richiedere l'esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oltre che per il decoro stesso degli impianti e delle pertinenze ad esso anche solo funzionalmente connesse, oltre che lavori ai fabbricati, ai mezzi, all'impianto di innevamento e sulle piste da sci ritenuti necessari per la sicurezza. Ferme restando le inadempienze, scaduto inutilmente il termine fissato, l'Amministrazione Concedente potrà eseguire, di propria iniziativa i lavori, con il conseguente addebito delle relative spese al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dell'intimazione, prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Gestore entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Concedente, salvo ogni altra eccezione ed il maggior danno.

Nel corso della Concessione, il Gestore, senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Concedente, può realizzare di propria iniziativa, preve le dovute Autorizzazioni e Nulla Osta, ulteriori opere migliorative ovvero di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, purché non vengano snaturate le destinazioni dei beni in oggetto. Per tutta la durata della Contratto, fatte salve le eventuali future disposizioni di legge introducenti criteri differenti per l'esercizio degli impianti di risalita a destinazione turistica, gli impianti in oggetto, non potranno subire variazioni in merito alla destinazione di servizio di pubblico trasporto così come definito dal D.P.R. 753/80, oggi vigente.

È vietato il deposito ed il trasporto sugli impianti di materiale combustibile, tossico, nocivo di qualsiasi tipo e natura.

Art. 6

Oneri e responsabilità del Concessionario

La gestione degli Impianti di risalita, dei fabbricati, delle piste da sci e dei mezzi, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente Capitolato, sarà esercitata dal Gestore a totale suo rischio, facendosi carico di tutti i costi derivanti con l'esonero dell'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità verso cose e terzi.

Il Gestore si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l'esercizio di trasporto in servizio pubblico con gli impianti in oggetto per tutta la durata della concessione. Tra le incombenze a cui il Gestore deve provvedere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, si richiama, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, intesi nella loro globalità, delle attrezzature, delle apparecchiature, sia meccaniche, sia elettriche, sia elettroniche e sia idrauliche; delle infrastrutture di stazione a monte ed a valle; delle aree di accesso ed uscita; delle aree di sosta limitrofe all'impianto e funzionali per l'esercizio sicuro e regolare dello stesso; del materiale di linea inteso come funi, veicoli, rulliere e sostegni; la pulizia e l'ordine.

Oltre a quanto precedentemente descritto, sono a carico del Gestore tutti gli oneri da corrispondere al Personale di esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo con le indicazioni Normative vigenti e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico.

Il Gestore si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta per la gestione degli impianti, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della Concessione. Eventuali altre attività esercitate dal Gestore o giudicate comunque compatibili dall'Amministra-

zione Concedente tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell'ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta. Gli oneri connessi con la richiesta e l'ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta, saranno a carico del Gestore, senza costi ed oneri a carico dell'Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Competono altresì al Gestore le spese per l'allestimento degli spazi, per la segnaletica di qualsiasi tipo anche luminosa, ed ogni apparecchio occorrente per i dispositivi conta-persone installati nella zona di accesso agli impianti, compresa ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria ai fini della funzionalità e sicurezza degli impianti o comunque che il Gestore, nel rispetto della normativa vigente, reputi necessaria per il proseguimento dell'esercizio di pubblico trasporto.

Il Gestore è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del Personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell'idoneità e funzionalità degli impianti per tutta la durata della Concessione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della Concessione.

Il Gestore si obbliga, a propria cura ed a proprie spese, a dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, così come richiesto dalla normativa vigente per gli impianti, impegnandosi a gestirla secondo le normali prassi ed a custodirla con cura e diligenza per tutta la durata della Concessione.

A solo titolo esemplificativo, si riportano i principali documenti, che sono:

- il piano delle operazioni di soccorso;
- i registri giornali delle prove e verifiche degli impianti;
- i verbali di visita;
- le comunicazioni e circolari emesse dalle Autorità di Controllo;
- gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d'Esercizio e/o Responsabile di Esercizio;
- i verbali degli incidenti accaduti;
- le eventuali convenzioni con altri Enti;
- gli eventuali certificati di prevenzione incendi.

Al termine del periodo di Concessione, tutta la documentazione riferita agli impianti e sopra sommariamente descritta, ritornerà con gli impianti stessi nella disponibilità dell'Amministrazione Concedente.

Il Gestore nel corso dell'attività di pubblico esercizio della stazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione gli impianti e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo, degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell'Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

L'Amministrazione Concedente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto.

Il Gestore è obbligato per tutto il periodo della Concessione all'assoluta osservanza di tutti gli obblighi fiscali, esonerando l'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Gestore è, a tutti gli effetti, l'esercente in proprio degli impianti per tutta la durata della Concessione, esonerando l'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito alla conduzione e gestione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Gestore si obbliga a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in concessione presenti e di quelli di eventuale successiva realizzazione nel comprensorio sciistico.

Art. 7

Obbligo del rispetto delle stagioni invernali sciistiche e degli orari quotidiani

Il Gestore è obbligato, per tutta la durata della presente concessione, all'esercizio degli impianti in piena concomitanza e coincidenza sia del calendario stagionale annuale e sia degli orari giornalieri di apertura e chiusura concordati con il Concedente. Per calendario stagionale annuale s'intende il periodo di apertura degli impianti per la pratica dello sci nella stagione invernale; periodo che essendo strettamente correlato alla situazione climatica locale ed allo stato di innevamento, è variabile e non fisso.

Durante la stagione sciistica, fermo restando il diritto del Gestore ad attivare gli impianti nei giorni del lunedì, del martedì, del mercoledì e del giovedì, lo stesso è obbligato ad aprire al pubblico la stazione sciistica nei giorni del venerdì, del sabato, della domenica e nei giorni festivi. A tal riguardo, le comunicazioni all'utenza sull'apertura degli impianti dovranno essere complete e tempestive, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma.

Nel caso di impossibilità all'apertura e prosieguo dell'attività per innevamento scarso o assente, ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell'attività in Concessione, potranno essere imputabili all'Amministrazione Concedente.

Art. 8

Inventario

All'inizio della gestione sarà redatto un apposito inventario riportante l'elenco degli impianti, dei fabbricati, dei mezzi e dei beni concessi in gestione, compresi i materiali di soccorso e le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i Contraenti.

Lo stesso inventario verrà aggiornato con scadenza annuale.

I materiali che risulteranno inefficienti o inservibili (arredi, segnaletica, attrezzature) saranno revisionati o sostituiti dal Gestore a propria cura e spese.

Art. 9

Mezzi e attrezzature

Il Gestore dovrà disporre, prima della firma del contratto, dei mezzi, attrezzature tecniche, materiali e equipaggiamento idoneo per dare esecuzione al servizio in oggetto in condizioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 10

Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi

Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con

personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l'apertura dei medesimi necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l'esercizio di pubblico trasporto.

È tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di settore, tenendo sollevate l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi ed a richiesta dell'Amministrazione concedente, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi.

Il Concessionario dovrà dotarsi a propria cura e spese di Direttore di Esercizio e Capo Servizio, eventualmente sostituendo o riconfermando, nei modi e termini di legge, quelli che potranno essere nominati dal Comune al fine delle manutenzioni pre-affidamento.

Il Gestore ai fini della gestione degli impianti, si obbliga a propria cura ed a proprie spese ad assumere con un congruo anticipo il personale di esercizio (Capo Servizio, Macchinisti e Agenti) al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di apprendistato e conoscenza degli impianti. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del Personale in servizio sugli impianti, sono a completo carico del Gestore, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell'Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell'Amministrazione Concedente in questo senso saranno impegnative per il Gestore.

In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l'esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sugli impianti e con funzioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante un'abilitazione. Per il Direttore di Esercizio, il Responsabile di Esercizio e il Capo Servizio, il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito previo visita medica legale, mentre il riconoscimento tecnico è eseguito tramite prova teorica e pratica condotta dai Funzionari dell'ANSFISA. Per il rimanente personale di esercizio (Macchinisti e Agenti), il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito con visita medica legale ed il riconoscimento tecnico è eseguito tramite una valutazione congiunta da parte del Direttore di Esercizio e/o Responsabile di Esercizio con l'assistenza del Capo Servizio, a cui segue il verbale di abilitazione. A tal riguardo il Gestore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni normative e procedurali concernenti il personale di esercizio.

In merito alle disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 0/06/1985, n. 1533 recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri".

Art. 11

Designazione del Responsabile della Gestione e designazione del Direttore di Esercizio e del Responsabile di Esercizio

Il Gestore prima dell'avvio delle attività è obbligato, ai sensi di legge, a nominare un Direttore di Esercizio e un Capo Servizio, regolarmente abilitati all'esercizio dell'attività a cui sono preposti, ai quali

competete l'assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 05.06.1985, n. 1533 relative ai tipi di impianti.

Tali nomine dovranno essere effettuate prima della messa in esercizio degli impianti, comunicandone i nominativi al Concedente.

Al Direttore di Esercizio, l'Amministrazione Concedente potrà fare prescrizioni, notifiche ed altro.

Il Gestore è tenuto a comunicare prontamente ogni variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico onde essere rapidamente rintracciabile dall'Amministrazione Concedente per eventuali urgenti comunicazioni e/o richieste.

Art. 12

Adeguamenti tecnici degli impianti

Tutti gli adeguamenti tecnici degli impianti sono a carico del Gestore senza oneri e costi di alcun genere per l'Amministrazione Concedente.

Art. 13

Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti e, in generale, tutti gli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dei beni in concessione spettano al Concessionario.

Il Gestore dovrà prevedere le seguenti agevolazioni:

- a) i residenti nel comune di Filettino dovranno usufruire di uno sconto pari al 50% del costo dell'abbonamento stagionale;
- b) I bambini residenti nel Comune di Filettino, iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, dovranno usufruire dell'abbonamento stagionale gratuito.

Il Gestore, si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dell'ingresso dei viaggiatori, le tariffe praticate, curandone la pubblicazione sugli opuscoli e giornali locali, delle aziende di Turismo e degli Enti Pubblici ed Operatori del settore.

Art. 14

Pubblicità – Attività Commerciali

Il Gestore potrà pubblicizzare nel rispetto dell'immagine e del decoro della Località, del Comprensorio sciistico e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Concedente.

Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il Gestore potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale ad installare all'interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari.

Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso dovrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.

Il Gestore potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Il Gestore è tenuto ad attivare un numero telefonico per le richieste di informazioni, eventualmente anche con messaggi preregistrati, e a creare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un apposito sito internet, pagina Facebook e Instagram attraverso il quale diffondere - in tempo reale o quotidianamente - tutte le notizie relative alla stazione sciistica (ad esempio, prezzi, orari, condizioni meteo, aperture e/o chiusure ordinarie e/o eccezionali), il cui indirizzo sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Salvo diverse indicazioni dell'Amministrazione, il sito e/o gli account dovranno essere cancellati al termine della concessione.

Art. 15

Impegni a carico dell'Amministrazione Concedente

Il Comune si impegna fin d'ora a rilasciare alla Società le opportune autorizzazioni e licenze per la gestione delle attività commerciali oggetto di concessione, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.

Art. 16

Responsabilità del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell'importo di € 5.000.000,00, da depositare all'atto della stipula del contratto di concessione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Gestore nel presente capitolato.

Il Gestore risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all'Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Gestore esonera e manleva espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione concedente.

Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando e manlevando l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l'usura prodotta da un corretto uti-

lizzo.

Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.

In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione la polizza assicurativa dovrà essere prodotta da tutte le società partecipanti.

Art. 17

Divieto di modificazione della destinazione delle strutture e degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quella prevista dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Concedente.

Art. 18

Uso dei locali e degli impianti – sospensione

Con la firma del contratto l'Amministrazione Concedente garantisce per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento, sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comunque a carico del gestore.

Art. 19

Riconsegna delle strutture – cauzione

Alla scadenza della gestione, il Gestore dovrà restituire i fabbricati, i mezzi, gli impianti, ecc. nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, oltre alle opere realizzate a seguito dell'operazione di PPP e a procedere al ritiro delle attrezzature di proprietà del concessionario.

Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, il Gestore depositerà presso il Comune di Filettino, all'atto della firma del contratto di concessione, una cauzione nella misura e nelle modalità previste dall'art. 117 d.lgs. n. 36/2023, da rinnovare annualmente, secondo l'art. 193, comma 15, d.lgs. n. 36/2023.

Art. 20

Penali

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d'obbligo derivanti dal capitolato prestazionale, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

	Ipotesi di inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancata apertura degli impianti per cause imputabili al Gestore (per ogni giorno di ritardo)	1000 euro
2	Mancata manutenzione (per ogni giorno di ritardo)	500 euro

Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Amministrazione Concedente e non escludono il risarcimento del maggior danno né l'esecuzione in danno e la risoluzione contrattuale.

L'applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite posta elettronica certificata. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore della Concessione; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 21 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà trattenuto sulla garanzia definitiva se di importo sufficiente; in caso contrario, ne verrà richiesto il pronto pagamento al Concessionario. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 21

Recesso dal contratto e risoluzione

Il Concedente può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo. Al recesso si applica l'art. 123 d.lgs. n. 36/2023.

Il Concedente, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore della Concessione;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- accertamento del difetto dei requisiti prescritti per l'aggiudicazione;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione della gestione da parte del Concessionario per motivi non di-

pendenti da causa di forza maggiore.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata al Concessionario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile al Concessionario, il Concedente avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore. In mancanza della cauzione dovrà corrispondere, a titolo di penale, il 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Il Concessionario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 22

Divieto di cessione del contratto

È fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto. È nulla la cessione del contratto.

Art. 23

Modificazione del contratto

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 24

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Concedente ed il Gestore è competente esclusivamente il Foro di Frosinone.

Art. 25

Referente

L'Amministrazione Concedente indica quale suo referente responsabile degli impianti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a cui il Concessionario dovrà rivolgersi indistintamente per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell'affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell'affidamento.

Art. 26

Varie

Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Gestore.

Art. 27

Controllo sull'andamento della gestione

Annualmente, il Gestore provvederà a presentare all'Amministrazione Concedente apposito bilancio consuntivo gestionale con idonea documentazione giustificativa, al fine di consentire all'Amministrazione Concedente medesima un controllo sull'andamento della gestione.

Art. 38

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato prestazionale, si applicano le norme contenute nel Bando di gara, del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.